

## Giornate di Studio per la Polizia Municipale

Convegno nazionale V Edizione  
Lido di Camaiore (LU) 26/27/28 febbraio 2001

- LA RIVOLUZIONE NORMATIVA DELL'AUTOTRASPORTO A SEGUITO DEL D.L.VO 22.12.2000 N. 395

*Dott. Giandomenico Protospataro, Funzionario di Polizia Stradale*

Funzionario di Polizia Stradale, il dott. Giandomenico Protospataro sottolinea l'importanza del **D.Lvo 395/2000** che riordina la disciplina dell'accesso alla professione di autotrasportatore, per favorirne la libertà di stabilimento nel settore dei trasporti nazionali e internazionali adeguandola e unificandola a livello di Unione Europea ed abrogando la precedente disciplina oggetto del D.Lvo 14.3.98 n. 84.

Il nuovo decreto, in attuazione della direttiva 98/76/CE dell'1.10.1998, contiene le norme che disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose in conto terzi e di persone, definendo i requisiti per (ottenere) l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose ovvero per (ottenere) la licenza o il diverso titolo previsto per il trasporto di persone e abrogando nel contempo l'art. 13 della legge 298/74 che ha costituito per oltre 25 anni il riferimento di base. Tale decreto si applica quindi a due categorie di autotrasportatori su strada:

- **trasportatori di cose** per conto di terzi verso corrispettivo (esclusi i casi in cui l'attività sia esercitata esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t);
- **trasportatori di persone** con autoveicoli atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente, con offerta pubblica verso corrispettivo.

Su entrambi i casi sono previsti i **requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale**; il decreto indica i criteri per definirne la sussistenza nonché le conseguenze della loro perdita, sostituendo pertanto l'analogo contenuto del D.Lvo 84/98 (per il trasporto merci) e del D.M. 448/91 (per il trasporto viaggiatori).

Per il requisito dell'onorabilità sono minuziosamente elencate tutte le violazioni che ne determinano la perdita, mentre per l'idoneità professionale della persona che dirige l'attività è riportato un elenco particolareggiato delle materie di cui è richiesta la conoscenza, da accertare con il superamento di apposito esame. Anche per la capacità finanziaria il decreto indica la disponibilità di risorse richiesta (art. 6).

Gli artt. 11, 12 e 13 del decreto si riferiscono alle conseguenze della perdita dei requisiti suddetti (revoca della licenza per trasporto persone o cancellazione dall'albo per gli autotrasportatori di cose). Sono riportate quindi le sanzioni pecuniarie per le omesse comunicazioni attinenti a detta perdita ed indicati i criteri per il riconoscimento tra gli Stati degli atti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

Con l'**emissione (stabilita entro l'1.7.2001) del regolamento attuativo** di cui all'art. 21 di detto decreto si intendono abrogati il D.Lvo 84/1998, nonché alcuni articoli, o commi di articoli, della legge 298/74 riguardanti aspetti correlati all'accesso alla professione di autotrasportatore.

Il regolamento deve fissare in particolare le modalità di:

- rilascio dell'attestazione circa la sussistenza delle capacità finanziarie (art. 6 c. 4, D.Lvo 395/2000);
- comunicazione ad altri Stati delle sanzioni applicate a soggetti ivi stabiliti (art. 17 c. 2);

- verifica periodica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale nonché di adeguamento a detti requisiti dei soggetti autorizzati tra l'1.1.1978 e il 31.5.1987 o in precedenza esentati (art. 18 c. 2). I soggetti già autorizzati alla data dell'1.1.1978 sono comunque dispensati dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal D.Lvo n. 395/2000.

